POLITECNICO DI MILANO



Emanato con Decreto Rettorale n. 335/AG del 01 febbraio 2013

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO

Art. 1. Il Dipartimento

1.1 Generalità e obiettivi

Il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente costruito/Architecture, Built Environment and Construction Engineering (ABC), come indicato nel proprio progetto scientifico, è la sede istituzionale per affrontare con puntualità scientifica, competenza tecnica, creatività e consapevolezza culturale la complessità dei processi di nuova costruzione e di riqualificazione dell'esistente, in forza della sua composizione multidisciplinare caratteristica della tradizione politecnica.

Obiettivo è il superamento di approcci oggi obsoleti basati sulla separatezza delle conoscenze dell'architettura e dell'ingegneria, assumendo quale orizzonte strategico la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei processi di trasformazione dell'ambiente costruito, in un comune impegno per l'innovazione di processo e di prodotto, con la responsabilità culturale che ogni agire tecnico deve avere nel tempo e nei luoghi dove opera

Il Dipartimento non è articolato in sezioni.

Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla regolamentazione vigente.

1.2. Competenze

Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste dallo Statuto (art. 20).

1.3 Organi del Dipartimento

Gli organi di governo del Dipartimento sono il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta. Sono organi di supporto la Commissione Scientifica e la Commissione Didattica.

1.4 Variazioni dell'assetto

Le variazioni dell'assetto dipartimentale sono condotte in accordo a quanto previsto dal'art.24, comma 2, del Regolamento Generale d'Ateneo.

Art 2. Gli Organi di Governo del Dipartimento

2.1 Il Direttore di Dipartimento

Il ruolo, le funzioni, le modalità di elezione, la durata del mandato e le incompatibilità del Direttore di Dipartimento sono definite dallo Statuto (artt. 21, 37).

1

Come previsto nello Statuto, il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

2.2 Il Consiglio di Dipartimento

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento e le rappresentanze definite dallo Statuto (art 22 comma 2, 3, 4, 5)

Al Consiglio di Dipartimento sono attribuite le funzioni previste dall'art. 22 comma 7 dello Statuto. Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio può delegare alla Giunta di Dipartimento alcune funzioni deliberanti secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1 dello Statuto di Ateneo, ad esclusione della lettera i).

Alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di Segretario verbalizzante e con il compito di garantire la correttezza formale delle deliberazioni assunte.

2.3 La Giunta di Dipartimento

La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Direttore vicario, da 4 membri eletti tra i docenti (professori di ruolo e ricercatori), da un membro docente eletto per ogni Scuola alla quale il Dipartimento è raccordato, dal Coordinatore della Commissione Scientifica, dal Coordinatore della Commissione Didattica, da un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo.

Il mandato della Giunta di Dipartimento coincide con quello del Direttore. In caso di decadenza del Direttore, la Giunta di Dipartimento dovrà essere ricostituita.

La carica di membro della Giunta di Dipartimento è rinnovabile consecutivamente una sola volta. La Giunta è nominata con decreto del Rettore.

La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta, comunque prima delle sedute del Consiglio di Dipartimento. E' data facoltà al Direttore di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, altro personale del Dipartimento che possa contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

La Giunta di Dipartimento collabora con il Direttore per:

- (a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
- (b) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
- (c) la gestione complessiva del Dipartimento.

Qualora alla Giunta siano attribuiti dal Consiglio poteri deliberanti, per l'approvazione delle delibere è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Alle sedute della Giunta partecipa il Responsabile gestionale con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 3 - Gli organi di supporto

3.1. Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è l'organo di coordinamento delle attività del Dipartimento in merito alla ricerca.

La Commissione Scientifica è composta dai membri eletti dal Consiglio in rappresentanza di ogni macrosettore scientifico-disciplinare presente nel Dipartimento e dal Coordinatore del Corso di Dottorato.

I macrosettori con più di 10 docenti avranno un numero di rappresentanti pari al numero dei loro docenti diviso 10 e approssimato all'intero più vicino.

La Commissione elegge al suo interno un Coordinatore.

Ai lavori della Commissione Scientifica assiste il Direttore o un suo delegato.

La Commissione resta in carica gli stessi anni del Direttore.

- La Commissione Scientifica svolge le seguenti funzioni:
- a) istruisce le modifiche al Progetto scientifico del Dipartimento;
- b) istruisce la valutazione sullo stato di avanzamento del progetto scientifico dipartimentale e sugli investimenti di risorse connessi;
- c) Istruisce la programmazione e il coordinamento dell'attività di ricerca in ambiti specifici, anche facendo ricorso ad adeguate modalità organizzative che coinvolgano più Dipartimenti o soggetti esterni:
- d) istruisce, anche in collaborazione con soggetti esterni, iniziative d'interesse scientifico;
- e) istruisce, per quanto attiene gli aspetti scientifici, il quadro generale per l'utilizzazione coordinata e programmata delle risorse assegnate al Dipartimento.

3.2. Commissione Didattica

La Commissione Didattica è l'organo di coordinamento delle attività del Dipartimento in merito alla didattica.

La Commissione Didattica è composta da un rappresentante per ciascuna Scuola che raccorda il Dipartimento, da un rappresentante avente un ruolo attivo per ciascun Consiglio di Corso di Studio cui partecipa il Dipartimento, dal Coordinatore del Corso di Dottorato dipartimentale e da un docente operante sull'offerta di formazione post-laurea.

La Commissione e il suo Coordinatore sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

La Commissione resta in carica gli stessi anni del Direttore.

La Commissione Didattica svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina l'attribuzione degli incarichi istituzionali di insegnamento secondo le esigenze dei quadri didattici;
- b) monitora i carichi didattici assunti dal personale per supplenza;
- c) monitora l'afferenza al Dipartimento dei docenti esterni assegnatari di corso;
- d) istruisce le proposte per iniziative didattiche di master universitario e di formazione permanente.

Art. 4 - Laboratori e altre strutture dipartimentali

Le strutture di laboratorio e di biblioteca sono sviluppate dal Dipartimento in correlazione con le corrispondenti strutture d'Ateneo.

Gli investimenti a supporto delle strutture sono approvati dal Consiglio previa valutazione della Commissione Scientifica.

Con delibera di Consiglio il Dipartimento può assumere le funzioni di sede amministrativa di enti di natura associativa o consortile.

Art. 5 – Gestione amministrativa del Dipartimento

L'ambito gestionale delle attività del Dipartimento e le responsabilità del Responsabile Gestionale e del Direttore del Dipartimento sono definite dal Regolamento Generale (art. 25) e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle elezioni

Elezione delle Rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento

Per l'espletamento delle votazioni per la elezione dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 22 dello Statuto, riguardo al numero dei rappresentanti da eleggere, e all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo, ivi compreso quello con contratto a tempo determinato, in servizio alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito al solo personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e/o passivo si fa riferimento al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro – Comparto Università, ai Regolamenti interni di Ateneo e alla normativa vigente in materia di pubblico impiego che dispongono limitazioni all'attribuzione dell'elettorato attivo e/o passivo.

E' comunque escluso dall'elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono disposte con Decreto del Direttore Generale.

Per l'espletamento delle votazioni per la elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di dottorato attivati, con sede amministrativa presso il Dipartimento, e degli Assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, si fa riferimento all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elettorato attivo è attribuito, per ciascuna Componente, agli Assegnisti di ricerca e agli Studenti iscritti ai dottorati di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito, per ciascuna Componente, agli Assegnisti di ricerca e agli Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Gli Assegnisti di ricerca e gli Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che ricoprono entrambi gli status, ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo, devono optare per la Componente per cui intendono presentare la candidatura.

Sono comunque esclusi dall'elettorato passivo gli Assegnisti di ricerca e gli Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca sospesi dal relativo status anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.

Le nomine sono effettuate con provvedimento del Direttore pro-tempore del Dipartimento.

Elezione del Direttore

Le elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 7)

Elezione della Giunta

Le elezioni della Giunta sono indette dal Direttore del Dipartimento.

I membri docenti della Giunta sono eletti dai docenti (professori di ruolo e ricercatori) del Dipartimento in collegio unico.

All'atto della presentazione della candidatura a membro di giunta, dovrà essere specificato se la candidatura è generica o si riferisce ai membri di raccordo con le Scuole, e a quale Scuola.

Ogni elettore potrà esprimere un voto tra i candidati generici e un voto tra i candidati di Scuola.

I componenti del Personale Tecnico Amministrativo eleggono a collegio unico un loro rappresentante.

Elezione della Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è eletta dai docenti (professori di ruolo e ricercatori) del Dipartimento. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento.

L'elettorato passivo è costituito dai docenti di prima e seconda fascia e dai ricercatori del Dipartimento. All'atto della presentazione della candidatura dovrà essere esplicitato il macrosettore disciplinare per il quale si concorre all'elezione; ogni avente diritto esprimerà un voto nell'ambito del proprio macrosettore di appartenenza; risultano eletti i candidati che, per ciascun macrosettore, ottengono il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti stabiliti per quel macrosettore.

Elezione della Commissione Didattica

La Commissione Didattica e il suo Coordinatore sono nominati dal Consiglio su proposta del Direttore.

Art. 7 - Gestione degli Organi collegiali

La gestione degli organi collegiali è disciplinata dal Titolo III (Artt. 15-21) del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8 - Accesso al Dipartimento e Sicurezza

Le norme e le procedure relative alla sicurezza in Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Direttore nomina un Coordinatore di Dipartimento per la Sicurezza, col compito di coordinare tutte le attività inerenti la sicurezza, in raccordo col Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

Art. 9 - Durata e revisione del regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento convocato in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è emanato con Decreto Rettorale previa approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al comma precedente.

Per la revisione del Regolamento, si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

Per quanto non definito e previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo ivi previsti, nonché le norme generali con esso compatibili.